

R.G. 2/2021



**TRIBUNALE DI CALTANISSETTA**

**SEZIONE CIVILE**

Il Giudice Delegato,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22.02.2022;

letta la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, presentata nell'interesse della società CUDA DI FULCO ALESSANDRA & C. s.a.s. (P.I. 01664280854) e del socio accomandatario FULCO Alessandra, nata a Caltanissetta il 22.10.1969, C.F. FLCLSN69R62B429L;

considerato che, con provvedimento del 24.11.2020, il Giudice Delegato aveva rigettato l'istanza di omologazione dell'accordo, avendo ritenuto non raggiunta la percentuale del 60% dei consensi richiesta dall'art. 11 L. 3/2012 ai fini della omologazione;

considerato che parte ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento di rigetto mediante reclamo, ex art. 10 ultimo comma L. 3/2012;

ritenuto che, in accoglimento del reclamo proposto, il Tribunale in composizione collegiale ha disposto l'omologazione dell'accordo, ritenendo applicabile al procedimento la disposizione di cui all'art. 12 comma 3 *quater* L. 3/2012;

considerata l'istanza di riassunzione formulata da parte ricorrente;

ritenuto che questo giudice, in accoglimento delle statuizioni rese dal Tribunale, non può che dare atto del raggiungimento dell'accordo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 e del comma 3 *quater* dell'art. 12 L. 3/2012;

ritenuto che la competenza a disporre l'omologazione dell'accordo appartenga al giudice delegato, all'esito delle verifiche di cui all'art. 12 L. 3/2012;

ritenuto che, ove sia verificato il raggiungimento della percentuale prevista dalla legge, l'accordo può essere omologato quando sia risolta ogni



contestazione ed il Giudice verifichi l' idoneità del piano ad assicurare l' integrale pagamento dei creditori impignorabili;

ritenuto che, all' esito della notifica dell' istanza di riassunzione ai creditori, non risultano trasmesse contestazione relative all' accordo;

rilevato che sussistono i requisiti soggettivi per l' accesso alla procedura *de qua*, atteso che il proponente è soggetto non fallibile, in quanto privo dei requisiti dimensionali di cui all' art. 1 L.F.;

rilevato che sussistono, altresì, i presupposti oggettivi, essendo il proponente in stato di sovraindebitamento, ex art. 6 comma 2, lett. a), L. 3/2012, per quanto condivisibilmente indicato dal Gestore della crisi nella relazione particolareggiata;

rilevato che il ricorrente ha depositato l' elenco di tutti i creditori con l' indicazione delle somme dovute, l' elenco di tutti i beni facenti parte del suo patrimonio, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l' attestazione della fattibilità del piano, nonché l' elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del suo nucleo familiare;

rilevato che non risultano compiuti atti di disposizione negli ultimi cinque anni;

rilevato che risulta allegata la relazione particolareggiata dell' organismo di composizione della crisi, dott. Maurizio Cioffi, contenente tutte le indicazioni di cui all' art. 9, comma 3 *bis*, L. 3/2012;

considerato che non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori, in quanto attestato dal Gestore della Crisi, e non essendo stato allegato né provato nulla in contrario;

rilevato che la proposta ed il decreto di fissazione dell' udienza sono stati tempestivamente comunicati dall' OCC a tutti i creditori;

rilevato che la proposta prevede il pagamento integrale delle spese in prededuzione (compensi OCC), il pagamento del 70% del debito verso il creditore ipotecario, il pagamento parziale del debito privilegiato iva (nella percentuale del 50%), il pagamento parziale dei creditori previdenziali (nella percentuale del 60%), il pagamento nella percentuale del 40% dei tributi erariali dovuti al Comune di Caltanissetta, il pagamento nella percentuale del 30% dei tributi dovuti alla Camera di commercio di Caltanissetta e all' erario,



ed infine il pagamento nella percentuale del 30% dei debiti chirografari verso le società finanziarie e del 20% degli altri debiti aventi natura chirografaria;

ritenuto che è previsto il riconoscimento dell'interesse al tasso legale dello 0,8% sui pagamenti dilazionati al creditore ipotecario e ai creditori privilegiati;

ritenuto che è previsto, ai fini del pagamento delle rate indicate nel piano, l'apporto finanziario del sig. CUDA Francesco, coniuge del coobbligato e socio accomandante della società ricorrente;

rilevato che è prevista una durata del piano pari a complessivi 12 anni che, anche in relazione all'età del proponente e del terzo CUDA Francesco, può considerarsi ragionevole;

rilevato che sono dettagliatamente indicati i riparti e le tempistiche di pagamento dei creditori in seno alle tabelle di cui alla relazione particolareggiata del gestore della crisi, da intendersi qui integralmente trascritte;

ritenuto, per quanto sopra, che vanno esclusi profili di inammissibilità della proposta;

rilevato che il Gestore della Crisi ha attestato la fattibilità del piano;

considerato che l'OCC ha attestato la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, eseguendo una analitica comparazione tra le condizioni di soddisfacimento dei creditori previste in caso di omologa della proposta di accordo e l'ipotesi di soddisfacimento dei medesimi nell'alternativa liquidatoria;

ritenuto che ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge ai fini dell'omologazione;

P.Q.M.

omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento come predisposto dalla società CUDA DI FULCO ALESSANDRA & C. s.a.s. (P.I. 01664280854) e dal socio accomandatario FULCO Alessandra, con l'assistenza del Gestore della crisi, dott. Maurizio Cioffi;

inibisce a FULCO Alessandra la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato



del credito in ogni sua forma, con obbligo di non accedere al mercato del credito al consumo sino alla completa esecuzione dell'accordo;

#### DISPONE

- che siano sospese, sino alla completa esecuzione dell'accordo, eventuali azioni individuali dei creditori;
- che il presente decreto, unitamente alla proposta già omissata, sia pubblicato sul sito internet del Tribunale, a cura della cancelleria;
- che il Gestore della crisi relazioni circa il corretto adempimento del presente accordo, con relazioni da depositarsi ogni sei mesi a decorrere dalla data odierna.

Si comunichi.

Caltanissetta, 22.02.2022

Il Giudice Delegato  
Dott.ssa Ester Rita Difrancesco

